

Di seguito sono sintetizzate le risposte ai quesiti più frequenti sull'applicazione del *Regolamento per le missioni fuori sede*. Per comodità nelle prime due colonne sono indicati l'articolo (principale) di riferimento e le parole chiave.

Articolo	tag	
1.1 bis	Missione all'estero - dottorandi - rimborso forfettario	<p>il Decreto MAE 23 marzo 2011 stabilisce (art. 1) che il trattamento di missione all'estero è riconosciuto, nei limiti ivi previsti, "ai dipendenti pubblici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". Il rinvio riguarda pertanto il personale dipendente sia contrattualizzato sia in regime di diritto pubblico ed esclude, pertanto, i dottorandi. D'altro canto l'art. 1.1 bis del Regolamento recita testualmente che "per le missioni all'estero si applicano le disposizioni di cui al Decreto 23 marzo 2011 del Ministero degli Affari Esteri, laddove dispongono diversamente rispetto al presente regolamento".</p> <p>In sintesi ai dottorandi va applicata la normativa interna, con esclusione, dunque, del rimborso forfettario.</p> <p>Vedi ora circolare.</p>
	Momento da cui inizia o termina la missione all'estero	<p>Il "momento" a partire dal quale inizia una missione all'estero è importante ai fini del rimborso forfettario. Infatti il Decreto 23 marzo 2011, a cui la normativa interna rinvia, all'art. 4 prevede che qualora la durata della missione superi un giorno "includendo il viaggio", possa essere corrisposto un rimborso forfettario che si riduce a metà nel caso in cui la prosecuzione della missione non sia inferiore alle 12 ore.</p> <p>In merito la norma di riferimento, benché molto datata, appare il Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'art. 2, infatti, così recita:</p> <p><i>Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno.</i></p>
	Missione all'estero - albergo: "categorie e stelle"	<p>Il Decreto 23 marzo 2011, come precisato dall'allegato al Regolamento, prevede i seguenti limiti per le spese alberghiere all'estero:</p> <p><i>1) per i dirigenti e i professori di I e II fascia: nel limite della I categoria, non di lusso</i></p> <p><i>2) per il rimanente personale: nel limite della seconda categoria.</i></p> <p>Purtroppo non esiste una tabella di corrispondenza fra categorie e "stelle" poiché la classificazione degli alberghi varia da un paese all'altro.</p> <p>La valutazione, evidentemente, va rapportata alla situazione concreta considerando in particolare la relativa spesa (facendo un'indagine sul web sugli alberghi vicini a quello di interesse) e nel rispetto dei principi di economicità e decoro. Tali costi possono essere assunti quali limite per il rimborso.</p> <p>Laddove il criterio anzidetto non sia applicabile o sia poco ragionevole (ad es. perché la ricerca sia complessa oppure l'albergo più vicino sia parecchio distante) appare condivisibile il limite di € 180 fissato dal Regolamento</p>
	Missione all'estero – Vitto – Limite di spesa	<p>I limiti di spesa giornaliera per il vitto sono individuati nella tabella B, allegata al Decreto 23 marzo 2011. L'art. 1.1 precisa che le spese sono rimborsabili presentando idonea documentazione comprovante la resa del servizio ... di ristorazione.</p>

	dimezzamento	Qualora la partecipazione ad una conferenza includa (nella relativa spesa), in maniera inscindibile, anche il pranzo appare indubbiamente poco ragionevole il rimborso nel limite massimo di cui al decreto citato. Tale limite, potrebbe ragionevolmente ritenersi dimezzabile tenendo conto che già il precedente regolamento (art. 5) prevedeva che in caso di alloggio comprensivo di mezza pensione i limiti di rimborso delle spese di vitto fossero ridotti della metà
1.2	Atto notorio – partecipazione a riunioni e congressi	L'art. 1 del Regolamento sancisce che per tutti i casi in cui la legge lo consenta può essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Come noto si possono dichiarare STATI, FATTI, QUALITÀ PERSONALI conosciuti direttamente dal cittadino e riferiti a se stesso o ad altri soggetti nei casi in cui non si possa ricorrere all'autocertificazione. (D.P.R. 28.12.2000, n. 445). Non esiste chiaramente un numero chiuso di situazioni e i casi di partecipazione ad una riunione, ad un congresso possono rientrare in una dichiarazione di notorietà (fermo restando le sanzioni, anche penali, in caso di dichiarazioni mendaci).
3.1 lett. i)	Rapporti di collaborazione - orientamento	Il regolamento pre-vigente stabiliva, con formula ampia, che avevano diritto al conferimento di incarichi di missione tutti coloro che avevano un "rapporto formalizzato di collaborazione con l'Università". Il Regolamento attuale (art. 3), invece, prevede per i rapporti di collaborazione (oltre alla loro formalizzazione, che rimane un presupposto imprescindibile) anche un (ulteriore) requisito: cioè che sia contemplata espressamente (nel contratto o in altro documento da cui risulta il rapporto) la possibilità di missioni. Quest'ultimo requisito non riguarda i "docenti di corsi o seminari". Sia l'orientamento <i>in entrata</i> che <i>in uscita</i> si configurano come attività complesse che possono includere seminari e attività "formative" in senso lato. In relazione a ciò è possibile autorizzare la missione a un docente di altra università, che sia responsabile dell'orientamento di un master attivato presso un dipartimento.
Art. 3.1	Soggetti (dottorandi)	Lo status di dottorando permane fino alla conclusione delle attività previste dal corso di dottorato di ricerca. Fra queste attività rientra certamente l'esame finale e pertanto non par dubbio che il dottorando "in attesa di discutere la tesi finale" risulti fra coloro che hanno titolo al conferimento di missioni (art. 3.1) e alla conseguente applicazione del Regolamento. Resta inteso, naturalmente, che occorre la preventiva autorizzazione e inoltre, in tale contesto, il responsabile della missione può definire limiti precisi per il rimborso.
4.3 lett. p)	Docenti – nulla osta	L'art. 4.3 lett. p) del Regolamento prevede che la richiesta di autorizzazione, per missioni di docenti superiori a 7 giorni, sia accompagnato dal nulla-osta della struttura ove il docente svolge attività didattica. La ratio della norma, evidentemente, è quella di salvaguardare la regolarità dell'attività didattica, sulla quale sovrintende e vigila il preside che, a tal fine, può delegare i presidenti dei corsi di studio (art. 23.1 lett. c; art. 28.1 lett. e - Statuto). Dal combinato disposto dalla normativa citata, per struttura si deve intendere la "facoltà" e il nulla-osta deve essere rilasciato dal preside;

		questi, tuttavia, può delegare al presidente del corso anche tali funzioni.
5.3	Missione all'estero – mezzi straordinari - “contrattisti”	<p>Per il Decreto 23 marzo 2011 (art. 1) il trattamento di missione all'estero è riconosciuto, nei limiti ivi previsti, al personale dipendente sia contrattualizzato sia in regime di diritto pubblico: la categoria dei “contrattisti” appare quindi esclusa. D'altro canto l'art. 1.1bis del Regolamento recita testualmente che “per le missioni all'estero si applicano le disposizioni di cui al Decreto 23 marzo 2011 del Ministero degli Affari Esteri, laddove dispongono diversamente rispetto al presente regolamento”.</p> <p>Pertanto per i “contrattisti” può trovare applicazione l'art. 5.3 del Regolamento che recita: “l'autorizzazione o eccezionalmente la ratifica ... per le spese relative all'uso di mezzi straordinari è subordinata ad una valutazione di congruità e opportunità in considerazione ... b) dell'impossibilità ad usare mezzi ordinari per ragioni di assenza del servizio...orari...etc.”.</p> <p>La valutazione anzidetta è rimessa al responsabile della struttura che a tal fine può chiedere ulteriori elementi all'interessato, qualora ritenga insufficiente la mera dichiarazione di “assenza di mezzi pubblici nell'orario della partenza”.</p> <p>Vedi ora circolare.</p>
	Missione all'estero – taxi extraurbano	Il Decreto 23 marzo 2011 (art. 1.1 – lett. c: “rimborso delle spese per mezzi di trasporto urbano o del taxi per le tratte di andata e ritorno verso aeroporti, stazioni e porti in Italia ed all'estero, verso le sedi di svolgimento delle missioni.....”) si deve intendere nel senso che su tratta urbana il taxi è rimborsabile fino al limite di 25 euro giornaliero ma se il percorso è extraurbano è consentito il rimborso delle spese sostenute da/per l'aeroporto, anche se di importo superiore.
	Aereo – “premium economy”	La “premium economy” è una classe di viaggio, offerta da alcune compagnie aeree, intermedia fra la economy e la business riguardo a prezzo, confort e servizi. Pur evidenziandone l'affinità terminologica (nel caso specifico di Alitalia si parla di “economy plus”) non par dubbio che la “classe economica” a cui si riferisce il regolamento sulle missioni (art. 5) sia quella tradizionale poiché non solo viene espressamente ribadito il criterio di economicità (art. 4), ma la stessa nuova normativa è stata fra l'altro ispirata alla necessità di abbassare la tipologia di spese in esame.
	Aereo – “business class”	Il Regolamento individua, fra i mezzi di trasporto ordinari, che NON necessitano di specifica autorizzazione, anche gli aerei, ma nei limiti delle spese per la classe economica. Il caso del volo in business-class, intercontinentale, esula dalla previsione anzidetta e pertanto occorre l'autorizzazione relativa, il cui rilascio è subordinato ad una valutazione secondo i criteri di cui all'art. 5.3.
	Treno – classe del biglietto	<p>Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, il treno rientra fra i mezzi di trasporto ordinari; la disposizione, diversamente dal caso dell'aereo, non specifica dei limiti e pertanto deve ritenersi che pure il biglietto di prima classe sia rimborsabile, senza una autorizzazione preventiva specifica.</p> <p>Resta inteso che il criterio di economicità impone sempre attenzione alle spese connesse, soprattutto col considerevole e progressivo aumento degli importi dei biglietti ferroviari. A tal fine il “responsabile” della missione può prevedere, se del caso, in sede di</p>

		autorizzazione (preventiva) dei limiti specifici di spesa, anche con riferimento alla classe del biglietto.
5.4	Parcheggio – sede di servizio e di residenza	Per il rimborso delle spese di parcheggio il Regolamento (art. 5.4) prevede che siano esclusi dai rimborsi i costi di parcheggio sostenuti nella sede di servizio e di residenza. I due presupposti possono essere anche disgiunti.
	Rimborso chilometrico	Vedi circolare del Direttore amministrativo
7		L'art. 7, paragrafo 2 del Regolamento sostanzialmente riprende *l'articolo 51.5 TUIR* ai sensi del quale "... /in caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, *fino all'importo massimo giornaliero* di lire 30.000 (euro 15,49), elevate a lire 50.000 (euro 25,82) per le trasferte all'estero/ ...". Per ammontare giornaliero, coerentemente con altre previsioni contenute nel Regolamento (es. limiti giornalieri per vitto e alloggio), in prima battuta sembrerebbe intendersi la somma complessiva delle "altre spese" (di cui alle lettere a, b, c, d) sostenute nell'arco di una singola giornata. Tuttavia le spese in esame non sono riferibili a singole giornate e peraltro di solito sono sostenute in periodi precedenti la missione stessa (es. diritti di agenzia e visti). Pertanto deve ritenersi che le spese relative siano ripartibili per il numero di giorni di missione.
	Iscrizione a convegni	Vedi circolare del Direttore amministrativo
13	Personale docente - rimborsabilità del biglietto aereo – volo non effettuato per sciopero	L'art. 13 del Regolamento prevede il rimborso delle spese sostenute per missioni autorizzate ma non effettuate per motivi eccezionali (fra i quali lo sciopero, appunto) non dipendenti dall'interessato. La norma ha una ratio evidente: non far gravare i costi della missione su chi, suo malgrado, non ha potuto realizzarla. Il caso in cui l'interessato non abbia potuto usufruire del volo per raggiungere la destinazione ma abbia comunque portato a compimento la missione con altro mezzo, non parrebbe, a primo acchito, rientrare nell'art. 13. Pur considerando in linea di principio la necessità e l'opportunità di una interpretazione restrittiva delle norme sulle missioni (stante le implicazioni di spesa connesse), si ritiene ugualmente che il rimborso del biglietto aereo possa essere concesso in quanto se il "legislatore" ha voluto così nell'ipotesi in cui la missione non sia nemmeno iniziata, <i>a fortiori</i> non si può escluderlo (il rimborso) a favore di chi si sia impegnato per riuscire, nonostante tutto, a compiere le attività previste.

Aggiornato a **giugno 2012**

Pubblicazione a cura di Massimiliano Tramati con la collaborazione di Emanuela Bacin, Sandra Bertoni, Pietro Cozzupoli